



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 304 del 2021, proposto da

, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Dorsi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la sede della stessa, in Ancona, corso Mazzini, 55;

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione

a) della proposta del Piano Educativo Individualizzato per obiettivi differenziati del 18/12/2020 predisposto

, fatta eccezione della dichiarazione apposta in calce dai genitori di

b) dell'aggiornamento Programmazioni verifiche integrative di accertamento pre-

requisiti del 16/1/2021;

c) del verbale del Consiglio di classe dell'8/1/2021;

d) del verbale del Consiglio di classe del 20/4/2021;

e) del verbale del Consiglio di classe del 21/4/2021;

f) dei piani di lavoro differenziati;

g) del verbale del Consiglio di classe del 3/6/2021;

e di tutti gli atti presupposti e successivi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2021 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, che è affetto da disabilità e che nel decorso anno scolastico 2020/2021 ha frequentato la classe

, con il presente ricorso impugna:

a) la proposta del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) “per obiettivi differenziati” del 18 dicembre 2020, predisposto dal Consiglio di Classe, fatta eccezione della dichiarazione apposta in calce dai genitori di esso ricorrente;

b) le note a firma del dirigente scolastico del 13 gennaio 2021, avente ad oggetto la programmazione delle verifiche integrative di accertamento dei pre-requisiti, e del 16 gennaio 2021, avente ad oggetto “*aggiornamento programmazione verifiche integrative di accertamento pre-requisiti*”;

c) i verbali del Consiglio di Classe dell'8 gennaio 2021, del 20 aprile 2021, del 21 aprile 2021 e del 3 giugno 2021;

d) i piani di lavoro differenziati;

e) tutti gli atti presupposti e successivi.

2. In punto di fatto il sig. _____ espone quanto segue.

2.1. Relativamente al primo e al secondo anno del corso di studi egli ha seguito una programmazione con obiettivi minimi, mentre per il terzo e il quarto anno il Consiglio di Classe ha adottato nei suoi riguardi una programmazione differenziata, e in entrambi i casi tali scelte hanno conseguito l'approvazione esplicita dei genitori.

In data 18 dicembre 2020, su richiesta di questi ultimi, veniva convocato il Gruppo di Lavoro per l'*Handicap* Operativo (GLHO) al fine di formalizzare il passaggio da obiettivi differenziati ad obiettivi minimi; sul punto si registrava una convergenza da parte sia del personale dell'Unità Multidisciplinare Età Evolutiva (UMEE), sia dell'educatrice scolastica, mentre gli insegnanti presenti esprimevano delle perplessità. In ogni caso il rappresentante dell'Istituto precisava che la famiglia di esso ricorrente avrebbe dovuto formulare una formale richiesta di passaggio agli obiettivi minimi, sulla quale si sarebbe espresso il Consiglio di Classe, anche "*... per pianificare le adempienze che occorrono per l'accertamento dei livelli di apprendimenti corrispondenti agli obiettivi ministeriali utili per affrontare il quinto anno...*". Pertanto, in calce alla bozza di P.E.I. che la scuola aveva elaborato veniva apposta la seguente dichiarazione: "*In data odierna è stata presentata la presente proposta di PEI anno scolastico 2020/2021 riferito ad una programmazione individualizzata riferita ad obiettivi differenziati. Nella medesima seduta la famiglia ha richiesto il passaggio ad una programmazione individualizzata per obiettivi minimi riferita ai programmi ministeriali, con parere favorevole dell'UMEE e dei referenti del Centro dell'Autismo di San Benedetto. Pertanto il presente PEI decade a seguito della richiesta formale dei genitori dell'IIS G. Galilei e si procederà all'elaborazione della documentazione necessaria per rispondere a tale richiesta*". La bozza veniva sottoscritta da tutti i componenti del GLHO, ossia l'insegnante di sostegno, il referente _____ per l'inclusione, la coordinatrice di classe, la neuropsichiatra infantile dell'A.S.U.R.

Marche - Area Vasta 2, l'assistente sociale UMEE, le rappresentanti del Centro per l'Autismo di San Benedetto del Tronto, l'educatrice scolastica, l'assistente sociale comunale e i genitori di esso ricorrente.

In data 22 dicembre questi ultimi, nel rispetto della vigente normativa e così come specificato nel verbale del 18 dicembre 2020, indirizzavano al dirigente scolastico dell

la seguente comunicazione: *"I sottoscritti*

in qualità di genitori dello studente

iscritto

alla classe

chiedono con la presente che

sia nuovamente inserito

nella programmazione per obiettivi minimi. Tale richiesta già anticipata nel patto della famiglia trasmessa in occasione dei precedenti PEI 2018/2019 – 2019/2020 (vedesi allegati ai citati documenti) dà seguito a quanto espresso verbalmente in occasione della riunione per la stesura del PEI 2020/2021 del 18/12/2020".

Seguiva la comunicazione del dirigente scolastico del 13 gennaio 2021 del seguente tenore *"Si trasmette in allegato la Tabella con l'indicazione dei pre requisiti funzionali al passaggio ad una programmazione per obiettivi minimi dal secondo pentamestre del V anno. Tali pre requisiti saranno accertati attraverso prove pianificate in presenza presso la sede dal 1/2/2021 prevedendone n. 4 per settimana per le diverse discipline. Le prove saranno programmate nelle date e nell'orario attraverso il R.E."*. Seguiva l'ulteriore nota del 16 gennaio 2021, avente ad oggetto l'aggiornamento della predetta programmazione delle verifiche.

2.2. In risposta alle suddette comunicazioni, in data 19 gennaio 2021 veniva inviata al dirigente scolastico una nota a firma dell'avv. Daniele Dorsi nella quale si specificavano i motivi per cui, avendo la famiglia fatto richiesta esplicita di passaggio dalla programmazione differenziata alla programmazione per obiettivi minimi, lo studente non era tenuto a svolgere le citate prove integrative.

Con comunicazione del 22 gennaio 2021 il dirigente scolastico precisava che *"In ogni caso vista la richiesta da parte della famiglia e in considerazione della situazione di disabilità accertata si ritiene opportuno agevolare il passaggio da*

una programmazione differenziata ad una per obiettivi minimi evitando, peraltro, un sovraccarico di gravosi impegni all'alunno che potrebbe avere anche conseguenze negative a livello psicologico nella denegata ipotesi che l'alunno non dovesse raggiungere i nuovi obiettivi per lui prefissati.... Conseguentemente verrà revisionata la programmazione dell'attività didattica inviata in data 18/1/2021 provvedendo all'inserimento diretto nel percorso ordinario del II pentamestre nel rispetto delle diverse programmazioni disciplinari riferite agli obiettivi minimi".

Preso atto della suddetta comunicazione, in data 25 gennaio 2021 la famiglia, sempre per il tramite dell'avv. Dorsi, comunicava che *"In nome e per conto dei sig.ri*

iscritto alla classe genitori dello studente presso codesto Istituto prendo atto delle nuove decisioni. Ritengo pertanto che si debba procedere alla redazione del PEI indicando gli obiettivi minimi".

Sempre in data 25 gennaio 2021 veniva convocato il GLHO per la redazione del P.E.I. con programmazione "per obiettivi minimi", che veniva firmato da tutte le parti presenti.

2.3. A seguito di ciò, il Consiglio di Classe ha svolto nei confronti di esso ricorrente l'attività didattica "per obiettivi minimi" nel rispetto del P.E.I. e della programmazione consegnata ai genitori, comprese le verifiche scritte, e questo sino al 21 aprile 2021. Infatti, il 21 aprile 2021 veniva convocato nuovamente il GLHO di Istituto con la partecipazione di tutti gli insegnanti, dei genitori dello studente e del personale sanitario ed assistenziale. Nella riunione veniva comunicato ufficialmente che il Consiglio di Classe, a seguito di riunione svoltasi il giorno precedente, aveva deciso l'immediata revoca di quanto precedentemente deliberato, e quindi il ritorno ad una programmazione per obiettivi differenziati.

All'esito dell'accesso agli atti la famiglia del ricorrente apprendeva che in data 8 gennaio 2021 il Consiglio di Classe aveva tenuto una riunione sulla questione, dalla quale era emerso che *"Nel rispetto del paragrafo 8.3 delle Linee guida allegate al DM n. 182/2020 i docenti all'unanimità esprimevano parere negativo rispetto a*

tale richiesta di passaggio da obiettivi differenziati a obiettivi minimi”.

Su richiesta dei genitori di esso ricorrente solo in data 15 giugno 2021 l'Istituto scolastico forniva per le singole materie il Piano di lavoro differenziato svolto (illegittimamente, si evidenzia) dal 1° maggio 2021 e sino al termine dell'attività didattica e (in modo ugualmente illegittimo, si rimarca) riferito all'intero anno scolastico 2020/2021 per tutte le materie. Veniva altresì osteso il verbale del Consiglio di classe del 3 giugno 2021 dal quale risulta che: *“Il consiglio esamina la situazione dell'alunno diversamente abile per il quale è stato redatto un PEI per il corrente anno scolastico che prevedeva una programmazione differenziata. Il Consiglio di classe delibera che lo studente venga dichiarato ammesso all'esame di Stato in coerenza a quanto previsto dal PEI ai sensi dell'art. 10 del Decreto Interministeriale del 29/12/2020”.*

2.4. Viene infine specificato che:

- nella pagella del II pentamestre risultano attribuiti “per obiettivi differenziati” solo i seguenti voti nelle indicate materie: Scienze umane (15 maggio 2021) voto 8; Lingua e cultura spagnola (24 maggio 2021) voto 7,2, mentre in tutte le altre materie vengono riportati i voti senza la specifica indicazione “differenziato”, avendo il Consiglio di Classe svolto l'attività “per obiettivi minimi” sino alla fine mese di aprile 2021;

- nella pagella finale risultano attribuiti tutti i voti più che sufficienti i quali si sono basati per la quasi totalità su prove scritte “per obiettivi minimi” sebbene in calce alla suddetta pagella sia scritto: *“L'alunno è stato ammesso con credito scolastico pari a punti 18 e totale generale del credito pari a punti 54 con il seguente giudizio Lo studente è ammesso all'esame finale in coerenza a quanto previsto dal PEI ai sensi dell'art. 10 del Decreto Interministeriale del 29/12/2020 n. 182. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame con valore non equipollente in coerenza al PEF”;*

- con comunicazione a firma del dirigente scolastico del 18 maggio 2021, e su

ennesima richiesta dei genitori, veniva specificato che lo studente sarebbe stato ammesso, come di fatto è avvenuto, all'esame di Stato con obiettivi differenziati. In data 14 giugno 2021 l'avv. Dorsi, per conto della famiglia, comunicava alla scuola che il ricorrente sarebbe stato presente all'esame, ma con riserva di impugnarne l'esito laddove la commissione d'esame avesse ritenuto di non attribuire il voto finale.

3. Il sig. _____ censura il complessivo operato dell' _____ per il seguente motivo:

- eccesso di potere e violazione di legge,
che è stato così declinato:

- con riguardo agli studenti disabili che frequentano la scuola secondaria di secondo grado due sono i possibili percorsi didattici, ossia la programmazione per "obiettivi minimi" (cioè ridotti, ma comunque riconducibili a quelli seguiti dal resto della classe) e quella per "obiettivi differenziati" dai programmi ministeriali. Si possono comunque perseguire obiettivi educativi comuni alle classi utilizzando percorsi diversi ma con lo stesso fine educativo. I percorsi sono due: programmazione riconducibile ai programmi ministeriali e programmazione non riconducibile ai programmi ministeriali per quella precisa classe in cui è inserito l'alunno disabile o con difficoltà di apprendimento. Il primo percorso "per obiettivi minimi" riguarda la programmazione riconducibile a tali obiettivi previsti dai programmi ministeriali o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 15, comma 3, dell'Ordinanza Ministeriale n. 90 del 21 maggio 2001). Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere un programma minimo con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline, oppure un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione nei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del D.Lgs. n. 297/1994). Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l'anno scolastico sia per le prove che vengono effettuate in sede di esame possono essere predisposte prove equipollenti, che verificano il livello di preparazione culturale e professionale

idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o della maturità. I riferimenti normativi sono l'art. 15, commi 7 e 8, dell'O.M. n. 90/2001, l'art. 16 del D.M. 26 giugno 2001, la L. n. 104/1992. Sono inoltre previsti tempi più lunghi per l'esecuzione delle prove scritte, ove presenti. La normativa di riferimento è costituita dall'art. 15, comma 9, dell'O.M. n. 90/2001 e dall'art. 318, comma 3, del T.U. n. 297/1994. Tale percorso prevede che al superamento dell'esame di Stato consegua l'attribuzione del titolo di studio;

- diversamente, per quanto riguarda la programmazione per "obiettivi differenziati" (per la quale, ai sensi dell'art. 15, comma 5, dell'O.M. n. 90/2001, occorre il consenso della famiglia dello studente), essa consiste in un piano di lavoro personalizzato per l'alunno, stilato per ogni singola materia dal rispettivo docente. Gli studenti per i quali è approvato il P.E.I. vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al Piano e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi. Per gli alunni che seguono un P.E.I. differenziato ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali (art. 15, comma 6, O.M. n. 90/2001). Gli interessati possono partecipare agli esami di qualifica e di Stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un attestato delle competenze acquisite utilizzabile come "credito formativo" per la frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del T.U. n. 297/1994);

- poiché al centro dell'attività scolastica rimangono sempre e comunque lo studente e il suo progetto di vita, per una sua più adeguata maturazione si può collegialmente decidere di dedicare maggior tempo-scuola alle materie caratterizzanti il suo percorso di studi. E' altresì possibile prevedere gli obiettivi minimi fino alla qualifica e proseguire nell'ultimo biennio con la programmazione differenziata. Ciò si rileva utile quando non sussistono i presupposti di

apprendimento riconducibili globalmente ai programmi ministeriali e risulta importante che l'alunno maturi maggiormente le competenze acquisite, consolidi la stima nelle proprie capacità, sviluppi la sua crescita personale ed accresca una maggiore socializzazione. E' altresì possibile prevedere un percorso differenziato nei primi anni di scuola e successivamente, ove il Consiglio di Classe riscontri che l'alunno abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o globalmente corrispondenti, passare ad un percorso "per obiettivi minimi", senza necessità di sostenere prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti (comma 4, art. 15, dell'O.M. 90/2001);

- il punto centrale dell'odierno contenzioso sono i verbali del Consiglio di Classe dell'8 gennaio 2021 e del 20 aprile 2021, i quali vanno esaminati partendo dall'oggettivo presupposto che il P.E.I. "per obiettivi differenziati" non è stato mai formalmente approvato, a differenza del P.E.I. "per obiettivi minimi". Orbene, nella riunione dell'8 gennaio 2021 il Consiglio di Classe, dopo avere espresso perplessità sulla possibilità dello studente di sostenere il passaggio da una programmazione differenziata ad una programmazione per obiettivi minimi, ha deliberato che: *"Nel contempo lo studente seguirà la programmazione della classe; le verifiche previste nel mese di gennaio saranno svolte dallo studente come esercitazione per dare il tempo necessario per allinearsi alla classe"*. Ed ancora, sempre ribadendo una generale perplessità, il Consiglio di Classe ha altresì deliberato che *"Tuttavia preso atto della volontà dei genitori e dei pareri professionali espressi nei documenti sopra citati, si avvia la procedura per la valutazione dei pre requisiti per il passaggio alla programmazione per obiettivi minimi del secondo pentamestre"*. Nel verbale del 20 aprile 2021, allorquando il Consiglio di Classe decide unilateralmente (e dunque illegittimamente) di interrompere la programmazione "per obiettivi minimi", applicata sino a quel momento, viene precisato, in maniera del tutto inconferente, che *"...In data 8/1/2021 è stato indetto un Consiglio di classe straordinario in cui nel rispetto del paragrafo 8.3 delle Linee guida allegate*

al DM 182/2020 i docenti all'unanimità hanno espresso un parere negativo rispetto a tale richiesta di passaggio..." e che "...Nonostante tale decisione spetti esclusivamente al Consiglio di classe (DM 182/2020) la famiglia ha insistito per il passaggio ad una programmazione per obiettivi minimi coinvolgendo anche uno studio legale, pertanto su indicazione della dirigenza il CDC ha approvato da gennaio ad aprile a predisporre tutta una serie di iniziative e prove volte a valutare la possibilità di accogliere la richiesta della famiglia...";

- in relazione a tali considerazioni esposte nel verbale del 20 aprile 2021, deve essere in primo luogo ricordato che gli specialisti dell'ambito sanitario facenti parte del GLHO in data 18 gennaio 2021 hanno espresso parere favorevole circa la possibilità per lo studente di passare da una programmazione "per obiettivi differenziati" ad una programmazione "per obiettivi minimi", valutazione che è stata ribadita nella riunione del 21 aprile 2021, allorquando la famiglia dello studente ha preso atto della decisione unilaterale del Consiglio di Classe (al riguardo viene richiamata in particolare la relazione del 7 maggio 2021 del dott. responsabile dell'UMEA, molto critica nei riguardi dell'operato del Consiglio di Classe);

- in ogni caso, allorquando afferma che *"In data 8/1/2021 è stato indetto un Consiglio di Classe straordinario in cui nel rispetto del paragrafo 8.3 delle Linee guida allegate al DM 182/2020 il docente all'unanimità hanno espresso un parere negativo rispetto a tale passaggio..."* e che *"...Nonostante tale decisione spetti esclusivamente al C.d.C. (DM 182/2020)..."*, il Consiglio di Classe mostra di non aver adeguatamente considerato anzitutto che il P.E.I. è il risultato di una decisione collettiva che deve coinvolgere gli insegnanti di classe, i genitori e il personale socio-sanitario appartenente al GLHO. Questo è tanto vero che il P.E.I. "per obiettivi minimi" del 25 gennaio 2021 era stato approvato da tutti i componenti del GLHO, a differenza di quello che era invece accaduto per il Piano "differenziato" del 18 dicembre 2020. Inoltre il Consiglio di Classe non ha tenuto conto del fatto

che il Ministero, con le note n. 40 del 31 gennaio 2021 e n. 107 del 22 gennaio 2021 a firma del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo e Istruzione e Formazione, stava ancora implementando la formazione del personale scolastico in merito all'applicazione del recentissimo D.I. n. 182 del 29 dicembre 2020, il quale peraltro non prevede alcuna esplicita o implicita modifica della normativa previgente circa le modalità del passaggio dalla programmazione differenziata alla programmazione "per obiettivi minimi";

- infatti il D.I. n. 182/2020 mutua dall'O.M. n. 90/2021 il contenuto sostanziale, prevedendo una distinzione tra P.E.I. ordinario, semplificato con prove equipollenti e differenziato (art. 10, comma 3). Questa distinzione è valida in particolare per la sola scuola secondaria di II grado ai fini del conseguimento del diploma, che, in caso di P.E.I. differenziato con prove non equipollenti, è sostituito dal rilascio di un attestato di credito formativo (art. 4 O.M. n. 90/2001);

- in generale nella scuola secondaria di II grado la famiglia dello studente che abbisogna di una programmazione differenziata deve sottoscrivere ogni anno l'accettazione della programmazione e delle valutazioni differenziate proposte dal Consiglio di Classe. Se la famiglia non accetta, ma pretende una programmazione semplificata "per obiettivi minimi", lo studente verrà valutato al pari degli altri componenti del gruppo classe, usufruendo però delle misure compensative (art. 15, comma 5, dell'O.M. n. 90/2001, tuttora vigente);

- da ciò ne consegue che, essendosi a suo tempo formalizzato (attraverso la redazione del nuovo P.E.I., approvato da tutti i componenti e messo in pratica dai docenti) il passaggio da una programmazione differenziata ad una programmazione "per obiettivi minimi", così come richiesto dalla famiglia, e considerato che tutti i membri del Consiglio di Classe sono anche membri del GLHO unitamente ai genitori e alle altre figure specialistiche, le decisioni assunte al momento della definizione del P.E.I. datato 25 gennaio 2021 dovevano essere considerate vincolanti e non più modificabili in corso d'anno. Né esiste una norma che consenta al Consiglio di Classe di annullare unilateralmente l'approvazione della

programmazione “per obiettivi minimi” e di ritornare alla programmazione differenziata, visto che il P.E.I. è un modello di inclusione scolastica rivolto ad alunni con accertata condizione di disabilità, che ha lo scopo di garantire in modo effettivo il diritto allo studio;

- dal punto di vista strettamente giuridico, va inoltre considerato che il D.I. n. 182/2020 è entrato in vigore il 13 gennaio 2021, per cui il Consiglio di Classe non poteva tenerne conto nella seduta dell'8 gennaio 2021. In ogni caso, poi, il Consiglio doveva tenere conto del fatto che la richiesta della famiglia era stata formalizzata il 18 dicembre 2020, per cui la stessa andava esaminata sulla base della normativa vigente in quel momento.

4. Poiché il ricorrente ha chiesto la concessione di misure cautelari *ex art. 56 c.p.a.*, il presidente del Tribunale, prima di pronunciarsi sull'istanza, ha disposto istruttoria, per cui in data 23 giugno 2021 ha depositato una relazione sui fatti di causa e la documentazione nella stessa menzionata.

Successivamente, per resistere al ricorso si è costituito il Ministero dell'Istruzione, depositando una semplice memoria di stile.

Con ordinanza n. 225/2021 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare nei seguenti termini:

“... il ricorso appare prima facie fondato, alla luce della circostanza che l'Istituto scolastico ha di fatto consentito al ricorrente di svolgere la programmazione per obiettivi minimi per alcuni mesi del decorso anno scolastico;

- essendo altresì irreparabile il pregiudizio che il ricorrente viene a subire per effetto dei provvedimenti impugnati, la domanda cautelare va accolta, nei seguenti termini:

a) il ricorrente viene ammesso, con riserva, a sostenere l'esame di Stato finalizzato al conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

b) in relazione a quanto riferito dal difensore del sig. nel corso della discussione orale, il ricorrente necessita a tal uopo di un periodo di circa due mesi

per curare la preparazione sulla base degli obiettivi minimi che erano stati a suo tempo fissati dall'Istituto . La data di svolgimento della sessione d'esame dovrà essere dunque fissata dall'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche nella prima settimana del mese di ottobre 2021 e comunicata al ricorrente con congruo preavviso;

c) lo stesso Ufficio Scolastico Regionale provvederà a nominare la commissione esaminatrice...”, fissando per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 1° dicembre 2021.

In data 15 ottobre 2021 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha depositato la documentazione relativa agli esiti dell'esame di Stato sostenuto dal sig. in ottemperanza alla decisione cautelare del T.A.R., dalla quale risulta che la commissione gli ha attribuito il voto finale di 63/100.

La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 1° dicembre 2021.

5. Il ricorso va accolto, ritenendo l'odierno Collegio di dare continuità alla decisione assunta dal Tribunale in sede cautelare, e ciò per le ragioni che si vanno ad esporre (le quali integrano quelle già evidenziate nell'ordinanza n. 225/2021).

Si deve tuttavia premettere che non è applicabile il meccanismo del c.d. assorbimento, in quanto nella specie viene in rilievo la sussistenza di un requisito legale per il conseguimento del titolo di studio e non già una problematica relativa al rendimento scolastico del ricorrente. Non si può dunque dichiarare l'improcedibilità del ricorso per avere il sig. superato l'esame di maturità.

5.1. Passando a trattare del merito, va anzitutto osservato che l'esposizione delle doglianze formulate da parte ricorrente è in parte confusa e non sufficientemente precisa, non essendo ad esempio del tutto chiaro se il sig. deduca l'inapplicabilità nel caso di specie del D.I. n. 182/2020 oppure se il ricorrente ritenga che il decreto non abbia in realtà modificato, *in parte qua*, la previgente normativa compendiata nell'O.M. n. 90/2001.

A questo riguardo va tuttavia censurato il fatto che una normativa così rilevante e impattante sull'organizzazione scolastica e sulle famiglie degli studenti disabili sia

stata emanata nel bel mezzo di un anno scolastico, e per di più senza prevedere un adeguato regime transitorio (si veda l'art. 21 del D.I. n. 182/2020).

Si deve dunque ritenere che tale discutibile *modus operandi* del Ministro dell'Istruzione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze abbia ingenerato incertezza anche nel personale docente, visto che *in subiecta materia* non ci si può limitare ad applicare freddamente i consolidati principi in tema di successioni delle leggi nel tempo, in base ai quali la pubblica amministrazione, salvo che non sia diversamente previsto dal legislatore, deve avviare e condurre il procedimento in base alla normativa in vigore al tempo della presentazione della domanda (principi che valgono in particolare per i procedimenti sanzionatori e per quelli autorizzatori).

Nella materia che occupa odiernamente il Tribunale, infatti, destinatario del procedimento è uno studente affetto da una disabilità che ne limita le capacità di apprendimento, *ergo* le strategie che la scuola e gli altri componenti del GLHO debbono porre in essere per garantire l'effettività del diritto allo studio non si possono mai considerare definitive o immodificabili, né si potrebbe, in linea di principio e in termini assoluti, opporre alla famiglia l'inapplicabilità di una nuova disciplina più favorevole che fosse *medio tempore* entrata in vigore e che potrebbe rivelarsi maggiormente utile per lo studente. Si deve dunque ritenere che nel caso *de quo* il Consiglio di Classe abbia considerato che le nuove disposizioni in materia di inclusione scolastica fossero, nel loro complesso, più adeguate per la gestione dei casi che richiedono l'adozione del P.E.I. e che dunque le stesse dovessero trovare applicazione anche a prescindere dalla questione formale della data di entrata in vigore del D.I. n. 182/2020. Sotto questo profilo, dunque, l'operato del Consiglio di Classe non sarebbe censurabile, se non rilevassero nella specie altri profili di cui si darà conto nel successivo § 5.4.

5.2. Vi è poi un altro profilo essenziale, attorno al quale ruota la gran parte delle vicende contenziose che hanno per protagonisti studenti disabili e le rispettive

famiglie, da un lato, e le istituzioni scolastiche, dall'altra, e che scaturiscono da divergenze circa il contenuto del P.E.I.

Qui, infatti, si scontrano due visioni antitetiche: le famiglie, spesso supportate dagli specialisti esterni appartenenti al GLHO, sostengono che il P.E.I. deve essere approvato all'unanimità e dunque integralmente condiviso fra la famiglia e la scuola, i Consigli di Classe, invece, ritengono che, in caso di mancato raggiungimento della condivisione, la decisione finale sia ad essi riservata. In questo contesto, poi, si inserisce anche la questione particolare, che viene in rilievo nel presente giudizio, del passaggio da un P.E.I. "differenziato" ad un P.E.I. "per obiettivi minimi".

Premesso che alla luce della *ratio legis* e al fatto che alla base del P.E.I. vi è una diagnosi sanitaria (la quale non è dunque passibile di contestazione da parte degli insegnanti), è del tutto evidente che in un mondo ideale il Piano deve essere condiviso fra la famiglia, gli specialisti esterni del GLHO e il Consiglio di Classe.

Vi è però un profilo altrettanto indiscutibile e che fa premio su qualsiasi considerazione di ordine teorico. Un anno scolastico, considerati anche i canonici periodi di sosta e gli altri eventi imprevisi ma ormai ricorrenti che ne impediscono il regolare andamento, dura, citando un noto film, "...lo spazio di un mattino..." e i docenti affrontano ogni giorno il problema di dover stabilire quali prove somministrare e quali verifiche effettuare nei riguardi degli studenti disabili, B.E.S. o D.S.A.

Pertanto, e fermo restando che gli esiti eventualmente negativi dell'anno scolastico ben possono essere contestati dalle famiglie con ricorso giurisdizionale, ai fini pratici è indispensabile che il corpo docente sia in condizione, fin dall'avvio dell'anno scolastico, di sapere quali sono le strategie da adottare nei riguardi di ciascuno studente, senza che eventuali disaccordi circa il contenuto del P.E.I. (i quali potrebbero in ipotesi riguardare anche solo alcune materie e/o alcune misure dispensative o compensative) paralizzino l'attività giornaliera.

In questo senso, dunque, si deve concludere che, fermo restando il principio

generale per cui il P.E.I. va condiviso, i docenti, fino all'approvazione del nuovo P.E.I., ben possono riferirsi a quello previgente e comunque, in caso di mancata condivisione del Piano, possono applicare le misure che ritengono opportune in conformità alla diagnosi relativa allo studente. Va infatti osservato che l'applicazione del P.E.I., sia esso ad obiettivi minimi che differenziati, prescinde dalla formale approvazione della famiglia (che peraltro è sempre auspicabile, dovendo queste situazioni essere gestite dalla scuola e dalla famiglia in una comunione di intenti), essendo necessario garantire allo studente disabile la costante disponibilità dell'indispensabile strumento di riferimento in base al quale egli può proficuamente svolgere le attività scolastiche giornaliere.

5.3. Con specifico riguardo alla questione che viene in rilievo nel presente giudizio, va osservato che le Linee guida approvate con il D.I. n. 182/2020 la prendono in esame alle pagg. 40 e ss., muovendo tuttavia da presupposti fattuali del tutto generici e non quantificati in termini numerici. Si dice infatti che *"...A tutte le considerazioni fatte fin qui si collega anche il problema del "passaggio da PEI differenziato a PEI semplificato". La "procedura" con la quale alcune famiglie chiedono questo passaggio solo nell'ultimo anno, con esiti spesso paradossali e con frequente insorgenza di contenzioso, è una grave criticità e una stortura più e più volte segnalata dalle istituzioni scolastiche. Infatti è del tutto evidente che sostenere un esame con prove equipollenti sulla base di un PEI "semplificato" significa che tali prove debbono essere costruite in modo tale da poter accertare il raggiungimento, sia pur a livello essenziale, di competenze e risultati/obiettivi di apprendimento di un intero percorso scolastico, e non dell'ultimo anno. Un raggiungimento che non può avvenire nell'arco del solo ultimo anno, se negli anni precedenti il percorso non è stato conforme a quello ordinario..."*, anche se di seguito si aggiunge che *"...Pur tuttavia, è sempre ammessa la possibilità di rientrare in un percorso ordinario, qualora lo studente superi prove integrative, in apposita sessione, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso durante i quali*

è stato seguito un percorso differenziato...".

Ora, e fermo restando che il D.I. n. 182/2020 non era in vigore nel momento in cui la famiglia ha chiesto il passaggio dello studente al P.E.I. "per obiettivi minimi" (cioè il 22 dicembre 2020), dalla lettura dei verbali del Consiglio di Classe sembra emergere come i docenti abbiano per l'appunto inteso stigmatizzare una condotta opportunistica della famiglia del ricorrente, la quale avrebbe richiesto il passaggio solo nell'ultimo anno, in modo tale che lo studente potesse conseguire il titolo di studio pur non avendo negli anni scolastici precedenti seguito un percorso didattico "ordinario", seppure "ridotto".

5.4. Questi profili di ordine generale sono stati esposti dal Tribunale per completezza di trattazione e in considerazione del fatto che le nuove disposizioni verranno sicuramente in rilievo, anche in sede giurisdizionale, nei prossimi anni, ma nella specie la controversia può essere definita sulla base di principi giurisprudenziali e dottrinali più pacifici e consolidati.

Infatti:

- nella presente vicenda è indiscutibile la circostanza che, a seguito della riunione del 18 dicembre 2020 e della successiva richiesta formulata dalla famiglia, il sig.

- è stato ammesso a seguire una programmazione per "obiettivi minimi" (comunicazione del dirigente scolastico del 22 gennaio 2021), tanto è vero che in data 25 gennaio 2021 è stato predisposto il nuovo P.E.I., che superava quello, non sottoscritto dalla famiglia, elaborato in relazione alla programmazione per "obiettivi differenziati";

- se l'istituto avesse ritenuto di non accogliere la richiesta della famiglia, avrebbe dovuto formalizzare tempestivamente il parere sfavorevole che il Consiglio di Classe aveva espresso nella riunione dell'8 gennaio 2021 e non trascinare la situazione fino al 21 aprile 2021, dopo che lo studente per tre mesi aveva seguito la stessa programmazione della classe, sia pure in forma ridotta;

- è altrettanto indiscutibile che il sig. _____, dal gennaio all'aprile del 2021, ha svolto la propria attività in base al P.E.I. "per obiettivi minimi", venendo valutato

in base a tale Piano (si veda la pagella dei voti del secondo pentamestre (doc. allegato n. 16 al ricorso). Va inoltre evidenziato che, e sia pure per lodevoli intenzioni (esposte nella nota del dirigente scolastico del 21 gennaio 2021), l'Istituto scolastico, dopo le rimostranze presentata dall'avv. Dorsi per conto della famiglia, ha anche rinunciato alla manifestata intenzione di sottoporre il ricorrente alle prove integrative finalizzate all'accertamento del possesso da parte del sig.

dei pre-requisiti per la frequenza del V anno, il che ha ulteriormente rafforzato nel ricorrente il legittimo affidamento circa la possibilità di seguire la programmazione "per obiettivi minimi";

- alla luce di tali indiscusse circostanze fattuali, è dunque illegittima la "revoca" della programmazione "per obiettivi minimi" disposta il 20 aprile 2021, ossia a meno di due mesi dagli esami di Stato. Il Consiglio di Classe avrebbe dovuto, al contrario, valutare lo studente in base al P.E.I. approvato il 25 gennaio 2021 ed eventualmente ritenerlo non idoneo a sostenere gli esami finali. Ma se lo studente, ancorché negli anni scolastici precedenti abbia seguito una programmazione "differenziata", dimostra di poter sostenere la programmazione "per obiettivi minimi", non si vede la ragione per cui egli non possa essere ammesso all'esame finale e conseguire il titolo di studio (e questo anche se si dovesse ritenere che la famiglia abbia adottato una strategia opportunistica, cosa che peraltro non è in alcun modo comprovabile, né in assoluto né con riguardo al caso di specie).

6. Per queste ragioni il ricorso va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati e definitivo consolidamento degli effetti dell'ordinanza cautelare n. 225/2021.

Le spese del giudizio vanno compensate in ragione dell'assoluta novità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie

nei termini di cui in motivazione e compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore

Giovanni Ruii, Consigliere

L'ESTENSORE
Tommaso Capitanio

IL PRESIDENTE
Sergio Conti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

